

POLO CATASTALE DI BESANA IN BRIANZA

ISTRUZIONI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICA DOCFA

A seguito di costruzione di nuovi edifici o di variazioni dei fabbricati esistenti (ampliamenti, sopralzi, ristrutturazioni, frazionamenti o fusioni di unità urbane, cambi di destinazione d'uso, altro) è fatto obbligo ai proprietari di presentare denuncia in catasto.

La denuncia è presentata con procedura informatizzata denominata docfa (documenti catasto fabbricati), disponibile nel sito dell'Agenzia del Territorio – Servizi per i professionisti.

E' sottoscritta dal proprietario e dal tecnico abilitato che ha redatto la documentazione.

I documenti informatizzati che compongono la pratica sono i seguenti:

- modello D1 - riporta la causale della denuncia, l'identificazione delle unità immobiliari, la proposta di classamento con la rendita catastale delle unità immobiliari, eventuali note tecniche esplicative delle operazioni effettuate, i dati del proprietario e del tecnico;
- modello 1N parte I – riporta le caratteristiche costruttive del fabbricato nel suo complesso, a destinazione ordinaria (abitazione, box, ufficio, negozio, laboratorio artigianale, altro);
- modello 1N parte II – riporta le caratteristiche costruttive e la destinazione d'uso di ogni singola unità trattata, a destinazione ordinaria;
- modello 2N parte I – riporta le caratteristiche costruttive dell'azienda nel suo complesso, a destinazione speciale o particolare (industria, supermercato, banca, albergo, cinema, centro sportivo, altro);
- modello 2N parte II – riporta le caratteristiche costruttive e la destinazione d'uso di ogni immobile dell'azienda, a destinazione speciale o particolare;
- elaborati grafici – comprendono l'elaborato planimetrico che riporta la localizzazione in numeri subalterni delle unità che compongono il fabbricato e le planimetrie delle singole unità;
- l'elenco subalterni – riporta l'elencazione e la destinazione delle unità abbinate ai numeri subalterni;
- documenti di preallineamento – si compilano per evadere eventuali pratiche pregresse, al fine di garantire la continuità storica dei dati trattati e l'accettazione della pratica docfa.

La presentazione degli atti di aggiornamento con procedura docfa, per non incorrere nel pagamento di sanzioni, va presentata entro 30 giorni dalla data in cui il fabbricato è divenuto abitabile o servibile all'uso cui è destinato.